


Allevamento di insetti ed uso di insetti vivi per l'alimentazione di animali da allevamento (pesci, pollame e suini)

DR. Massimo BARBERIS.

Direttore f.f. S.C. Igiene degli Allevamenti e delle Produzioni Zootecniche-Servizio Veterinario ASL AL



Allevamento di insetti ed uso di insetti vivi per l'alimentazione di animali da allevamento (pesci, pollame e suini)

PREMESSA

DEFINIZIONI

QUADRO NORMATIVO

SCOPO DELLA NOTA MINISTERIALE Prot. 00005739 del 19/09/2023

INSETTI VIVI COME MATERIE PRIME PER MANGIMI PER ANIMALI DA ALLEVAMENTO



Allevamento di insetti ed uso di insetti vivi per l'alimentazione di animali da allevamento (pesci, pollame e suini)

ALIMENTAZIONE DEGLI INSETTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI


REGISTRAZIONE DELL'ALLEVAMENTO

MISURE DI CONTROLLO SANITARIO

RACCOLTA DEGLI INSETTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE ANIMALE

GESTIONE IGIENICA DEL SUBSTRATO UTILIZZATO

SCAMBI ED IMPORTAZIONI



PREMESSA

Integra la nota prot. 0011399-05/05/2017-DGSAF-MDS-P (che riguardava l'uso di PAT di insetto per animali da allevamento, nonché insetti vivi o trattati per animali non produttori di alimenti), al fine di renderle più coerenti con la normativa in vigore e con il contesto produttivo attuale, che riconosce i vantaggi di tale tipologia di allevamento nell'ambito:


- dell'economia circolare e della riduzione degli sprechi e
- inquadra gli insetti come una fonte proteica di elevato valore biologico,
- alternativa alle altre proteine di origine animale nei mangimi:
modo dell'economia circolare e della riduzione degli sprechi e
inquadra gli insetti come una fonte proteica di elevato valore
biologico,
- alternativa alle altre proteine di origine animale nei mangimi.



DEFINIZIONI

a) **Insetto vivo**: insetto vivo a qualsiasi stadio di accrescimento (uovo, larva, crisalide/pupa, adulto);


b) **Insetto trattato**: insetto morto a qualsiasi stadio di accrescimento sottoposto a un **trattamento**, quale ad esempio **disidratazione**, **essiccazione**, **fermentazione**, **frantumazione**, **congelamento**, **surgelazione** ecc., ***diverso*** dal metodo di trasformazione di cui al reg. (UE) n. 142/2011, allegato IV capo III;



c) ***PAT di insetto: proteine animali trasformate*** come definite nel reg. (UE) 142/2011, derivate da insetti a qualsiasi stadio di accrescimento;

d) ***Stabilimento***: i locali e le strutture di qualsiasi tipo, ***compreso l'allevamento (Dlgs. 134/2022)*** o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti insetti, su base temporanea o permanente.

QUADRO NORMATIVO VIGENTE APPLICABILE ALL'USO DI INSETTI PER LA PRODUZIONE DI MANGIMI





L'uso di insetti vivi o trattati per l'alimentazione degli animali da allevamento **non** è un aspetto considerato dalla normativa, per cui gli SS.MM hanno facoltà di decidere sul loro territorio nazionale nel rispetto dei requisiti generali della norma comunitaria.

Riepilogo

Noi di Contoso diamo ai nostri clienti il 110%. Con la nostra architettura dati di nuova generazione, aiutiamo le organizzazioni a gestire virtualmente i flussi di lavoro agili. Abbiamo successo grazie alla nostra conoscenza del mercato e un team unico dietro il nostro prodotto. Come afferma il nostro CEO, "L'efficienza nasce dalla trasformazione proattiva del modo in cui operiamo".

RAZIONALE

LA nota MINISTERIALE, nel rispetto della normativa vigente, intende ammettere l'uso di insetti vivi nell'alimentazione di animali da allevamento, restringendo tale possibilità alle specie per cui è già ammesso l'utilizzo delle PAT, ovvero pollame, suini e pesci di acquacoltura, che sono anche le specie di animali per cui vi è maggiore interesse nella ricerca di fonti proteiche alternative

SPECIE DI INSETTI AMMESSE PER L'ALIMENTAZIONE ANIMALE

mosca soldato nera (*Hermetia illucens*)

- mosca comune (*Musca domestica*),
- tenebrione mugnaio (*Tenebrio molitor*)
- alfitobio (*Alphitobius diaperinus*),
- grillo domestico (*Acheta domesticus*),
- grillo tropicale (*Grylodes sigillatus*) • grillo silente (*Gryllus assimilis*), • baco da seta (*Bombyx mori*)

Dal punto di vista normativo, gli insetti vivi sono materie prime per mangimi, inseriti nella voce 9.16.1 del Catalogo EU delle materie prime per mangimi (reg. (UE) 68/2013, s.m.i: REG. 1104/2022/UE

9.16.1 Invertebrati terrestri vivi: Invertebrati terrestri vivi, in tutti gli stadi di vita, diversi dalle specie aventi effetti nocivi per le piante, gli animali e la salute umana. Pertanto, gli insetti vivi destinati alla mangimistica sono soggetti a tutta la normativa applicabile che definisce requisiti igienico sanitari, di etichettatura e immissione in commercio per le materie prime per mangimi.

ALIMENTAZIONE DEGLI INSETTI DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MANGIMI

Dal punto di vista normativo, i substrati, essendo di fatto mangimi per animali da allevamento, devono rispettare tutti i requisiti igienico sanitari, di etichettatura e immissione in commercio applicabili a tali prodotti.

Nello specifico, poiché gli insetti sono considerati animali d'allevamento (art.3, punto 6 del reg. (CE) 1069/2009), ai quali si applicano il FEEDBAN e i divieti di alimentazione previsti dalla normativa vigente, nella creazione del substrato è previsto che:

- ai sensi del reg. (CE) 1069/2009, possono essere utilizzati solo materiali di categoria 3;
- ai sensi del reg. (CE) 999/2001 e successive modifiche, gli insetti, essendo animali da allevamento non ruminanti, diversi dai pesci d'acquacoltura, da pollame e da suino, non possono essere alimentati con PAT di animale terrestre, compresa la farina di sangue, mentre è consentito l'utilizzo della farina di pesce, dei prodotti a base di sangue di non ruminante (es. emoglobina suina), di gelatina e collagene di ruminanti e non ruminanti. Non è consentito l'uso delle proteine idrolizzate derivate da ruminanti, tranne quelle derivate da cuoio e pelli.

è consentito l'utilizzo di materie prime ed ex prodotti alimentari di origine non animale nel rispetto della normativa in materia di igiene dei mangimi

si applica il divieto di cannibalismo previsto dall'art 11, par.1 lettera a) del reg (CE) 1069 /2009; • non possono essere utilizzati i materiali vietati di cui all'allegato III del reg. (CE) 767/2009 in materia di commercio ed etichettatura dei mangimi; • non possono essere utilizzati rifiuti di cucina e ristorazione o ex-alimenti (contenenti prodotti di origine animale) ad eccezione di quelli indicati all'allegato X, Capo II, sezione 10 del reg. (UE) 142/2011

vietato il riutilizzo di substrati alimentari anche parzialmente già utilizzati, contenenti deiezioni e miscele di deiezioni con parti di insetti, insetti morti e uova morte (frass). La presenza di Copia del documento

con apposizione del numero di protocollo Arrivo: AOO A1400B, N. Prot. 00005739 del 19/09/2023 deiezioni e frass determina il declassamento del substrato a categoria 2, secondo quanto previsto dall'Articolo 9 (a) del reg. (CE) 1069/2009. Inoltre le deiezioni animali sono materiali vietati in mangimistica come riportato dall'allegato III del reg. (CE)767/2009

GESTIONE IGIENICA DEL SUBSTRATO UTILIZZATO

Il reg. (UE) 1925/2021 ha modificato il reg. (UE) 142/2011 introducendo la definizione di Frass come “una miscela di escrementi derivati da insetti d'allevamento, substrato alimentare, parti di insetti d'allevamento e uova morte, con un contenuto di insetti d'allevamento morti non superiore al 5% in volume e non superiore al 3% in peso.”.

GESTIONE IGIENICA DEL SUBSTRATO UTILIZZATO

Il substrato esausto (frass), come già specificato sopra, è materiale di categoria 2, per cui l'immissione sul mercato è subordinata alle condizioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) della sezione 2, CAPO I, dell'allegato XI del reg. (UE) 142/2011. Pertanto, gli operatori che vogliono immettere sul mercato il substrato esausto (frass) devono ottemperare a quanto previsto dal reg. (UE) 142/2011, e sottoporre il materiale a idoneo trattamento.

In alternativa, il frass può essere adeguatamente eliminato, secondo quanto previsto dal reg. (CE) 1069/2009, articolo 13, in attesa di ulteriori sviluppi dei regolamenti comunitari sui sottoprodotti.

Grazie